

## COMUNE DI MONTALTO DORA

### PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

Prima variazione

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 28 luglio 2021

La sottoscritta FARELLO dott.ssa Silvia, Revisore dei Conti del Comune di Montalto Dora (TO) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 dicembre 2020 per il triennio 2021-2023;

#### **richiamato**

il proprio verbale del 21 maggio 2021 con cui il sottoscritto revisore esprimeva parere favorevole sul piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e attestava il rispetto delle disposizioni e prescrizioni poste dalle leggi vigenti in materia di assunzione e di spesa di personale;

#### **letta**

la proposta di deliberazione di Giunta relativa alla prima variazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 approvato in 01/06/2021 resasi necessaria per aggiornare il prospetto dei nuovi limiti della capacità assunzionale di cui al D.M. 17 marzo 2020 tenuto conto dell'approvazione del Consuntivo 2020;

#### **considerato che**

l'Organo di revisione e' chiamato dall'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 39 della Legge 449/1997 al comma 1, prevede che al fine di garantire le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche devono predisporre un programma triennale del fabbisogno del personale comprensivo delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 482/1968;

#### **tenuto conto che**

ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, gli Enti locali provvedono a rideterminare le proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;



**visto**

l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 che disciplina la ridefinizione degli uffici, delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, entro i limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà di assunzione in base alla vigente legislazione secondo le linee di indirizzo emanate dall'art. 6 ter del citato D.Lgs 165/2001 che tendono a favorire cambiamenti organizzativi fornendo uno strumento flessibile e non ancorato a dotazioni organiche storicizzate;

**considerato**

il rinvio del decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 ai sensi del quale risulterà modificata la quantificazione della spesa del personale ai fini della possibilità di assunzione rispetto allo stato attuale in cui l'ente rispettoso delle disposizioni previste dalla normativa vigente ha una capacità assunzionale tenuto conto della cessazione dell'anno precedente, di quello in corso oltre ai residui del quinquennio precedente;

**richiamati**

il D.M.17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" ai sensi del quale con decorrenza 20 aprile 2020 è possibile determinare con nuova metodologia la soglia di spesa per nuove assunzioni in deroga al limite di cui all'art. 1, c. 557-quater, Legge n. 296/2006;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

**richiamata**

la precedente determinazione dirigenziale n. 62 del 09/04/2021 con la quale è stato calcolato, in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2021, risultando l'ente virtuoso e la determinazione n. 160 del 27/07/2021 di aggiornamento dei suddetti limiti tenuto conto dei dati del Rendiconto 2020

**richiamato**

il parere espresso dal MEF al Prot. N. 12454 del 15 gennaio 2021 ai sensi del quale l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazioni delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, c. 2, D.Lgs. n. 34/2019 ma deve costituire una scelta alternativa per l'ente virtuoso, se più favorevole, alla nuova regolamentazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, c.1 – Tabella 1, del decreto attuativo.

**rilevato che**

nel verbale del sottoscritto revisore di approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, che si intende richiamato, dai conteggi prodotti in allegato alla proposta di deliberazione emergeva che il potenziale assunzionale per l'Ente risulta piu' favorevole con applicazione della nuova regolamentazione;

**letta**

la prima variazione al piano occupazionale per il triennio 2021-2023 redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno e delle norme di reclutamento del personale di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e conformemente alle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018;

**rilevato che**

dall'analisi della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, anche adottando la variazione di cui trattasi non risultano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**accertato che**

in merito alla programmazione del personale l'Ente risulta aver rispettato le disposizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere ai sensi di legge all'assunzione di personale;

**visto**

il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarita' tecnica della proposta di variazione al piano;

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dall'ente;

**accertato**

il mantenimento degli equilibri di bilancio con l'adozione del piano occupazionale redatto nel rispetto delle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e aggiornato con la variazione conseguente all'approvazione del Rendiconto 2020;

**esprime parere favorevole**

sul piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 come variato dalla proposta di deliberazione di Giunta e aggiornato con i dati di consuntivo 2020 e attesta il rispetto delle disposizioni e prescrizioni poste dalle leggi vigenti in materia di assunzione e di spesa di personale.

Vercelli, 28/07/2021

Il Revisore Farello Dr. Silvia  
